



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

CRITERI ATTUATIVI

del comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 concernente i contributi per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2280 del 15.12.2014.

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) prevede la possibilità di concedere contributi, per l'anno 2015, per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione.

ARTICOLO 2 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione conformi alla norma italiana CEI EN50132-7 pubblicata nel 2013-09 e garantiti per almeno 2 anni dalla data dell'installazione.
2. Per impianto di allarme si intende un sistema elettronico il cui scopo è di dare un allarme in caso di intrusione non autorizzata. L'impianto di allarme è costituito da vari sensori in grado di individuare un accesso non autorizzato e segnalare tale situazione ad una centralina elettronica.
3. Per impianto di videosorveglianza (o impianto TVCC, televisione a circuito chiuso) si intende un sistema proprietario costituito da unità di ripresa (telecamera), apparati di visualizzazione (monitor), apparati di trasmissione, di comando, di illuminazione, di gestione, di videoregistrazione necessari alla sorveglianza di una determinata area.
4. La prima casa di abitazione è quella destinata a residenza del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo. La residenza è comprovata con il certificato anagrafico.
5. Sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di impianti di allarme e/o di videosorveglianza fatturati a partire dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

ARTICOLO 3 – LIMITI MASSIMI DI SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO

1. Per gli interventi di installazione di impianti di allarme e/o di videosorveglianza l'importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a 4.000,00 euro IVA inclusa.

ARTICOLO 4 – MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Per gli interventi di installazione di impianti di allarme e/o di videosorveglianza il contributo è pari al 40% della spesa ammessa a contributo.

ARTICOLO 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Può accedere alle agevolazioni il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea; ai sensi della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 possono accedere ai benefici anche gli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno e in costanza di lavoro o iscritti ai centri per l'impiego;
 - b) essere residente anagraficamente in provincia di Trento da almeno 2 anni in via continuativa o esserlo stato per un periodo complessivo, anche se non continuativo, di almeno 10 anni.

ARTICOLO 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza, che saranno oggetto di finanziamento ai sensi del comma 3, art. 54, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, è fissato nel periodo dal 7 gennaio al 6 febbraio 2015.
2. Le domande di contributo di singoli richiedenti, redatte su moduli predisposti dal Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle

autonomie locali, sono presentate alla Comunità di competenza territoriale rispetto all'ubicazione dell'abitazione oggetto della domanda di contributo, unitamente all'attestazione dell'indicatore ICEF. La dichiarazione ICEF è richiesta ad uno dei soggetti accreditati alla raccolta dei dati ICEF.

3. L'indicatore della condizione economica patrimoniale (ICEF) è riferito al nucleo familiare occupante l'alloggio oggetto della domanda di contributo ed è determinato secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di edilizia agevolata vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande. L'indicatore ICEF è espresso con quattro cifre decimali dopo la virgola.
4. Nella domanda deve essere indicato l'importo presunto della spesa da sostenere per gli interventi di installazione di impianti di allarme e/o di videosorveglianza.

ARTICOLO 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Comunità delle Giudicarie provvede alla formazione e all'approvazione della graduatoria.
2. La graduatoria è redatta in base all'indicatore ICEF in ordine **crescente** (modificato con delibera della G.P. n. 2421 del 29.12.2014). A parità di indicatore ICEF sarà data preferenza al nucleo familiare richiedente in cui è presente il soggetto con il periodo maggiore di residenza in provincia di Trento.
3. La graduatoria dovrà essere approvata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'istruttoria per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Comunità delle Giudicarie.
2. Entro il termine massimo di 10 giorni dall'approvazione della graduatoria, la Comunità delle Giudicarie comunica l'ammissione a contributo.
3. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria il richiedente è tenuto a presentare all'ente competente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:
 - a) l'avvenuto acquisto dell'impianto di allarme e/o di videosorveglianza e l'importo pagato comprensivo di IVA;
 - b) gli estremi della dichiarazione di conformità degli impianti di allarme e/o di videosorveglianza alla normativa italiana CEI EN50132-7 pubblicata nel 2013-09;
 - c) gli estremi della garanzia per l'impianto di allarme e/o di videosorveglianza di almeno 2 anni dalla data dell'installazione.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, la Comunità adotta il provvedimento di concessione del contributo.

ARTICOLO 9 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di cui all'articolo 8 devono essere pagate con bonifici bancari.
2. Il contributo concesso per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza viene rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto a quella ammessa a contributo.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI, REVOCHE E DECADENZE

1. La Comunità delle Giudicarie procede al controllo dei requisiti per l'accesso, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 30% delle domande accolte.
2. A tal fine il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni dal pagamento, da esibire qualora richiesta. La mancata produzione della documentazione richiesta comporta la revoca del contributo concesso.
3. Il mancato adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti da questi criteri comporta la revoca del contributo concesso.

ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga) attribuendo un peso pari al 35% alla popolazione residente e un peso pari al 65% al patrimonio edilizio abitativo esistente su ciascun territorio.
2. Sulla base delle domande presentate e ritenute ammissibili, la Giunta provinciale può disporre la ripartizione ad altre Comunità delle somme già ripartite e non utilizzate.
3. Sono ammessi a contributo gli interventi inseriti in graduatoria nel limite delle risorse disponibili.